

1. PREMESSA

Il PIANO DI EMERGENZA COMUNALE è lo strumento attraverso il quale sono pianificate le diverse attività e procedure di protezione civile che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso nell'ambito del territorio comunale.

In tale ottica è stato sviluppato il presente incarico di revisione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile del Comune di Leivi.

L'attività di aggiornamento e revisione del Piano è stata sviluppata sulla base delle **Linee Guida** emanate dalla Regione Liguria con la **D.G.R. n. 746 del 9 luglio 2007** ovvero tenendo conto dell'aggiornamento delle procedure per l'allertamento e la gestione del rischio meteo-idrogeologico e idraulico introdotti con la **D.G.R. n.1057 del 6 ottobre 2015**.

1.1. Struttura del Piano

Il Piano di Emergenza è lo strumento dove sono rappresentate e descritte le possibili situazioni di rischio (naturale o antropico) che possono interessare il territorio comunale. Nel Piano di Emergenza sono individuate e pianificate, inoltre, le procedure operative e le attività da adottare in situazioni di evento imminente o in condizione di emergenza e soccorso (modello d'intervento). Il Piano è costituito da due parti principali:
gli scenari (di evento e di rischio);
il modello d'intervento.

Gli **scenari di evento** sono costituiti da una serie di dati di base, in essi sono riportate le informazioni generali del territorio comunale e le informazioni generali e/o particolari per diverse tipologie di evento. In tal senso, l'individuazione delle diverse possibili tipologie di evento è stata analizzata a partire dalla *Nuova Carta delle Criticità ad uso di Protezione Civile (scala 1:25000)*, approvata con la D.G.R. n. 746 del 9 luglio 2007.

Per l'elaborazione degli scenari di evento probabili si è fatto, inoltre, specifico riferimento a diversi gradi d'informazione ad oggi utilizzabili e ad una serie di elaborati e dati tecnico-scientifici ad oggi vigenti e/o disponibili.

Gli **scenari di rischio** sono costituiti dall'insieme d'informazioni che evidenziano il rischio ovvero (qualora l'informazione di base disponibile lo consenta) la vulnerabilità cui sono sottoposte persone, cose, servizi, infrastrutture, attività economiche ecc. L'insieme degli elementi a rischio e degli scenari di evento fornisce il quadro di riferimento del danno potenziale atteso, correlabile ad un possibile evento di riferimento.

I limiti alla conoscenza del possibile danno atteso sono strettamente correlati al tipo di fenomeno e al suo grado di prevedibilità nonché alla disponibilità di dati riguardanti gli effetti prodotti da eventi pregressi di riferimento.

Gli scenari di evento e di rischio costituiscono la base di riferimento per la costruzione del modello d'intervento.

Il **Modello di intervento** consiste nell'individuazione dei soggetti, delle competenze e delle procedure operative necessarie all'organizzazione e all'attivazione delle azioni utili per il superamento dell'emergenza.

Nell'ambito del modello d'intervento sono riportate, rispetto al grado di prevedibilità dell'evento, le procedure da adottare in situazioni di evento imminente ovvero tutte quelle azioni e/o procedure finalizzate al superamento dell'emergenza e alla gestione del soccorso. Nel modello d'intervento sono altresì individuati, secondo lo schema proposto dal **Metodo Augustus**, i compiti e le responsabilità, dei diversi livelli di comando e controllo, nonché

l'organizzazione del **Centro Operativo Comunale COC** e l'organizzazione delle diverse *Funzioni di supporto*.

Costituiscono parti integranti del presente Piano, inoltre, una serie di **Allegati** e di specifiche **Appendici**. Gli **Allegati** sono costituiti da rappresentazioni cartografiche di supporto alla lettura e all'utilizzo del Piano stesso, mentre nelle **Appendici** sono riportati estratti, sintesi, tabelle e modulistica ad uso operativo nonché informazioni sulla disponibilità di mezzi e materiali presenti nell'ambito del territorio comunale e la documentazione finalizzata alla diffusione di informazioni e regole di autoprotezione della popolazione.

Nel Piano sono indicati, inoltre, i **Programmi** intesi come strumenti propedeutici atti a potenziare l'operatività ed efficacia del piano generale attraverso l'adozione di specifiche attività ed azioni (installazioni di specifici sistemi di monitoraggio, installazione di specifici sistemi di comunicazione alla popolazione, predisposizione di Piani dettagliati di evacuazione, predisposizioni di analisi specifiche di vulnerabilità).

Il presente aggiornamento e revisione del Piano riporta e rappresenta un modello di possibile comportamento del territorio in relazione ai probabili fenomeni fisici attesi che è stato ottenuto utilizzando le informazioni tecnico-scientifiche esistenti e le risultanze di studi specifici ad oggi disponibili.

Nella seconda parte, il Piano riporta un modello di organizzazione e di comportamento, funzionale a possibili situazioni di emergenza verosimilmente attese, la cui validità e la cui applicabilità possono essere adattate o variate in funzione dell'evoluzione degli eventi stessi.

I dati contenuti nel presente Piano fanno riferimento a informazioni ufficiali e validate rese disponibili dagli Enti Locali e dai livelli Istituzionali di competenza e vigenti al momento della redazione del Piano. Le principali informazioni sugli Elementi a Rischio sono state riportate così come fornite e certificate dagli Uffici comunali. Dovrà essere cura degli Uffici responsabili e, comunque, di ogni Ente o persona coinvolta, controllare la validità e attualità dei dati segnalando e predisponendo i dovuti aggiornamenti.

Per tutti gli ulteriori elementi di supporto alle attività funzionali al corretto funzionamento del Piano sono state create apposite Schede (Appendici). Le informazioni contenute in tali schede dovranno essere inserite, validate, mantenute ed aggiornate nel tempo direttamente dai diversi Settori comunali.

1.2. Quadro di Riferimento Normativo

1.2.1. Riferimenti alla normativa nazionale

In materia di Protezione Civile il quadro normativo di riferimento è attualmente definito dal combinato normativo disposto dalla Legge n. 225/1992, dal Decreto Legislativo n. 112/1998 e dalla Legge n. 401/2001.

La Legge n. 225/1992, che istituisce il "Servizio Nazionale della Protezione Civile", delinea il "sistema" di competenze e di attività ripartite tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni), in ragione della tipologia di eventi che sono chiamati a fronteggiare (eventi, di tipo a, b e c).

Il D.Lgs. n. 112/1998, di attuazione della riforma Bassanini, ridefinisce le competenze tra le diverse componenti istituzionali del "sistema", conferendo nuove funzioni e compiti alla Regione e agli Enti locali, lasciando, però, invariato l'impianto e la sistematica della Legge n. 225.

Nel 2001, con la Legge Costituzionale n. 3 che modifica il titolo V della Costituzione, si rafforza e si impone definitivamente nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà, già affermato con la legge Bassanini.

Il D.Lgs n.112/1998 innova il quadro delle responsabilità, stabilito dalla legge n. 225 del 1992, in materia di pianificazione d'emergenza e, in particolare:
ha introdotto il Piano comunale ed intercomunale (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
ha ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza (Regioni ed Enti locali);
ha distinto i Piani, e la relativa competenza, per gli eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b";
Per quanto riguarda gli eventi di tipo c o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, il D. Lgs. n. 112, all'art. 107, comma 1, lettera f), punto 2), ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle Regioni e degli Enti locali interessati.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo b o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, il D.Lgs. n. 112 ha, invece, conferito:
alle Regioni la responsabilità di dettare indirizzi per l'elaborazione dei Piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3) e di attuare gli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b", anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2);
alle Province la responsabilità di predisporre i Piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
ai Comuni la responsabilità di predisporre i Piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3).

Più recentemente con la Legge n. 100/2012 di conversione del Decreto Legge n. 59/2012 (disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) viene meglio specificato il concetto di "superamento dell'emergenza", cui si associa ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al "contrasto dell'emergenza" e alla "mitigazione del rischio" connessa con gli eventi calamitosi. Alle attività concorrono diverse amministrazioni, pubbliche e private, che partecipano sulla base di una precisa classificazione degli eventi, di tipo "a", "b" e "c".

Con la Legge n. 100/2012, inoltre, cambia la definizione degli eventi di tipo "c" (cfr. modifiche all'art. 2) e l'idea di *previsione*, riportata nella legge n. 225/1992, viene superata con l'introduzione del concetto di "*identificazione degli scenari di rischio probabili*" (cfr. modifiche all'art. 3).

I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i Piani di emergenza di Protezione Civile, con particolare riferimento ai Piani di emergenza comunali e ai Piani regionali di protezione civile.

La modifica di questo comma ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali (cfr. modifiche all'art. 3).

Nell'ambito della legge n. 100/2012, il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteorologico e idraulico, nelle sue componenti statali e regionali, viene inquadrato in modo organico nell'art. 3-bis.

La legge prevede, inoltre, che al verificarsi di un evento di tipo b) o c) il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presi-

dente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati, ribadendo il ruolo del Sindaco quale autorità comunale di protezione civile e precisando altresì, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite (cfr. modifiche all'art. 15).

Elenco principale normativa nazionale di riferimento

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2015

Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.

Legge n. 100 del 12 luglio 2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.

Legge n. 26 del 26 febbraio 2010

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Legge n.13 del 27 febbraio 2009

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008

Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624 del 22 ottobre 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise Sardegna ed Umbria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.

Legge n.152 del 26 luglio 2005

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004

Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile. (Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2005 pubblicata sulla G.U. 8 marzo 2005, n. 55).

Legge n. 286 del 27 dicembre 2002

Legge di conversione del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante: "Interventi ur-

genti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile."

Circolare n. 5114 del 30 settembre 2002

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile. "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile".

Legge 401 del 9 novembre 2001

Legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".

Decreto del Presidente della Repubblica n.194/2001

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Legge n. 353 del 21 novembre 2000

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

Dlgs n. 300 del 30 luglio 1999

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Dlgs n. 112 del 31 marzo 1998

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge n. 496 del 25 settembre 1996

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile.

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.

Legge n. 266 dell'11 agosto 1991

Legge quadro sul volontariato.

1.2.2. Riferimento alla normativa regionale

L'organizzazione della protezione civile in Liguria è regolata dalla legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2000 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio" consultabile nella banca dati delle leggi regionali.

Le attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza idrogeologica e idraulica sul territorio ligure competono al Centro funzionale meteo idrologico della Protezione Civile della Regione Liguria. Il Centro, che è stato istituito presso Arpal, in base a quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, si coordina con la rete nazionale dei centri funzionali per le previsioni meteo-idrologiche e opera in accordo con gli indirizzi operativi del sistema di allertamento statale e regionale.

Con la DGR n. 746 del 9 Luglio 2007 la Regione Liguria sono state approvate le Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza e la "Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile (Aggiornamento 2007).

Con la D.G.R. n. 1057 del 6 ottobre 2015 la Regione Liguria ha approvato l'aggiornamento delle nuove procedure per l'allertamento e la gestione del rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Elenco principale normativa Regione Liguria

Dgr n.1057 del 5 ottobre 2015

Approvazione della Procedura operativa per l'allertamento e la gestione del rischio meteo idrogeologico e idraulico regionale e delle Linee guida per la pianificazione provinciale e comunale di emergenza.

Dgr n. 873 del 26 giugno 2009

"Disciplinare organizzativo e funzionale del sistema di allertamento regionale per la valutazione e la gestione del rischio meteo-idrogeologico ai sensi delle Direttive PCM 27/02/2004 e PCM 25/02/2005".

Dgr n. 672 del 13 giugno 2008

"Approvazione degli scenari di rischio per l'incendio di interfaccia sui centri abitati e le case sparse della Liguria e del modello operativo di intervento per gli incendi di interfaccia."

Dgr n.746 del 9 luglio 2007

"Nuova procedura di allertamento meteo-idrogeologico per la gestione degli eventi nevosi", "Cartografia delle criticità ad uso di protezione civile" Aggiornamento 2007 e "Linee guida pianificazione provinciale e comunale d'emergenza".

Allegato alla Dgr n.35/2007

Protocollo di intesa.

Dgr n.35 del 19 gennaio 2007

Piano di Sicurezza ed Interventi di Protezione Civile in ambito autostradale in Regione Liguria, modificata con D.g.r. n.93 del 2 febbraio 2007.

Legge Regionale n. 9 del 17 febbraio 2000

"Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio".